

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute, tra il 3 e il 15 gennaio 2024, da fabbricanti e importatori che hanno richiesto le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e la modifica delle denominazioni di prodotti già iscritti;

VISTI gli esiti delle istruttorie condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e loro modifica sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in base ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle, pubblicate sul sito *internet* dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere, in conformità alle richieste pervenute, all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco, commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dagli importatori:



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

TABELLA B – SIGARI

Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/ conf.ne
CAO AMAZON BASIN ROTHSCHILD	da 1 pezzo	2.600,00	13,00
CAO AMAZON BASIN TORO	da 1 pezzo	3.000,00	15,00
BLACKBIRD CROW ROBUSTO	da 21 pezzi	1.600,00	168,00
BLACKBIRD FINCH ROBUSTO	da 21 pezzi	1.600,00	168,00
BLACKBIRD JACKDAW ROBUSTO	da 21 pezzi	1.600,00	168,00
BLACKBIRD ROOK ROBUSTO	da 21 pezzi	1.600,00	168,00
BLACKBIRD UNKIND ROBUSTO	da 21 pezzi	1.600,00	168,00
BLACKBIRD GLITCH CLARO ROBUSTO	da 20 pezzi	1.200,00	120,00
BLACKBIRD GLITCH HABANO ROBUSTO	da 20 pezzi	1.200,00	120,00
BLACKBIRD GLITCH OSCURO ROBUSTO	da 20 pezzi	1.200,00	120,00
TORNABUONI GALANTE	da 2 pezzi	490,00	4,90
ISLAND JIM #2 COROJO TORPEDO	da 21 pezzi	3.300,00	346,50
ISLAND JIM #2 MADURO TORPEDO	da 21 pezzi	3.300,00	346,50
OSCAR VALLADARES SAMPLER	da 6 pezzi	3.200,00	96,00
OSCAR VALLADARES COLLECTION	da 12 pezzi	3.300,00	198,00
LEAF BY OSCAR VALLADARES MADURO SIXTY	da 20 pezzi	3.400,00	340,00
LEAF BY OSCAR 10TH ANNIVERSARY CRIOLLO	da 20 pezzi	3.400,00	340,00
FURIA INANNA	da 10 pezzi	3.900,00	195,00
FURIA TISIPHONE	da 10 pezzi	3.700,00	185,00

ARTICOLO 2

1. La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARI		
Codice	DA	A
231	MS CLUB	DUNHILL CLUB
649	MS CLUB BIANCA	DUNHILL CLUB BIANCA
3867	NEO STICKS ARCTIC CLICK	NEO STICKS ARCTIC
3868	NEO STICKS BERYL CLICK	NEO STICKS BERYL
3869	NEO STICKS SCARLET CLICK	NEO STICKS SCARLET
20817	LA GALERA IMPERIAL JADE CHIQUITO PERFECTO 40X62X4	LA GALERA IMPERIAL JADE CHIQUITO PERFECTO 40X52X4

ARTICOLO 3

1. La tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata ai sensi di quanto disposto agli articoli 1 e 2 della presente determinazione e pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse